

**FIGC**

COMUNICATO STAMPA



Roma, 11 aprile 2014

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B**

RIUNIONE VENERDÌ 11 APRILE 2014

1. Ricorso TORINO F.C.

avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord - Maratona" privo di spettatori, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 n. 2 bis C.G.S., inflitta seguito gara Torino/Napoli del 17.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 149 del 18.3.2014)

RESPINTO

2. Ricorso REGGINA CALCIO S.p.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 e giorni 15 al sig. Foti Pasquale;
- ammenda di € 18.000,00 alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. e dell'art. 19 comma 2, punto a) C.G.S.; dell'art. 10, comma 1, C.G.S. (nota n. 4069/14 pf13-14 SP/blp del 5.2.2014 - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 31.3.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO

e, per l'effetto:

- riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Foti Pasquale a mesi 2;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società Reggina Calcio S.p.A. a € 15.000,00.



3. Ricorso NOVARA CALCIO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Novara/Carpi del 22.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 67 del 23.3.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO

e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a € 5.000,00.

